

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) SANTONI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CERINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BENAZZO

Nella seduta del 06/12/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

Con reclamo in data 25.03.2015 il ricorrente informava l'intermediario di aver *"recentemente e occasionalmente ... appreso che tempo fa"* erano stati portati all'incasso due assegni emessi, a proprio favore, da una compagnia di assicurazione terza, dell'importo di € 7.250,00 ed € 5.000,00.

Il ricorrente disconosceva l'autenticità delle firme apposte sugli assegni per traenza e, pertanto, addebitava alla banca una responsabilità per aver portato all'incasso gli assegni senza aver previamente verificato le firme apposte, conseguentemente chiedendone il risarcimento integrale.

La banca riscontrava negativamente la richiesta del cliente, rilevando come entrambi gli assegni fossero stati versati, rispettivamente in data 24.12.2012 e 18.2.2013, su di un conto corrente cointestato anche al ricorrente e *"pertanto all'interno della sua sfera patrimoniale. Di conseguenza, Lei non è stato privato degli importi derivanti dai due assegni poiché, comunque siano avvenute le operazioni di negoziazione/versamento, il conto corrente cointestato del Beneficiario degli assegni è stato regolarmente accreditato delle somme spettanti, le quali, pertanto, sono entrate nella Sua disponibilità, a*

*dimostrazione che i titoli hanno correttamente svolto la loro funzione di strumento di pagamento a favore del Beneficiario stesso”.*

Non soddisfatto della risposta dell'intermediario, in data 15.01.2016 il ricorrente depositava ricorso innanzi all'ABF, disconoscendo le firme apposte su detti assegni e chiedendo di *“accertare la responsabilità della banca ... che ha emesso all'incasso numero due assegni per traenza emessi da ... , senza verificare la legittimità delle firme”* e *“in caso di esito positivo dell'accertamento, la restituzione delle somme o, in ogni caso, una somma a titolo di risarcimento del danno subito ... nella misura che si ritiene equa quantificare”.*

Con controdeduzioni del 9.03.2016, l'intermediario, ribadendo la ricostruzione dei fatti già in precedenza fornita, eccepiva l'inammissibilità della domanda del ricorrente, in quanto finalizzata ad ottenere dall'ABF una verifica sull'autenticità della firma, ovvero una attività che le sarebbe preclusa e, in ogni caso, infondata, in quanto il ricorrente non sarebbe mai stato privato delle relative somme, avendo, in ogni caso, la banca agito in conformità ai propri obblighi.

## **DIRITTO**

Il ricorrente addebita all'intermediario una responsabilità per aver dato seguito alla richiesta di incasso di due assegni mediante traenza con firme false e sconosciute e chiede, pertanto, di essere integralmente risarcito.

Al riguardo, la Banca ha eccepito e provato documentalmente che le somme portate da detti assegni risultano essere confluite su un conto corrente di cui il ricorrente stesso risulta cointestatario.

Non possono, dunque, che essere condivise le argomentazioni della banca convenuta, là ove afferma che il ricorrente non abbia, in concreto, patito alcun danno in quanto le somme portate dagli assegni sono sempre rimaste nella di lui sfera patrimoniale.

Tale dirimente circostanza, a parere del Collegio, assorbe ogni ulteriore domanda, eccezione e argomentazione.

## **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA